

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3185 del 09/07/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE IN SX IDRAULICA DEL PO DI PRIMARO IN COMUNE DI FERRARA. RICHIEDENTE LUCIA TREVISANI. PROC. CODICE FEPPT0546/19RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3297 del 09/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno nove LUGLIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA CARRABILE IN SX IDRAULICA DEL PO DI PRIMARO IN COMUNE DI FERRARA. RICHIEDENTE LUCIA TREVISANI. PROC. CODICE FEPPT0546/19RN01

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 102 del 07/10/2019 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dr.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'allora competente Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna n. 15012 del 14/11/2007, con la quale è stata rilasciata per 12 anni alla Sig.ra Lucia Trevisani C.F. TRVLCU36H48D548N, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico in sx idraulica del corso d'acqua Po di Primaro nel Comune di Ferrara, con una rampa carrabile, individuata al foglio 195, particella 228, del medesimo comune;

VISTA l'istanza protocollata in data 04/09/2019 con n. PG/2019/136749, con la quale la Sig.ra Lucia Trevisani ha richiesto il rinnovo della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale assentita con la sopra citata determinazione n. 15012/2007 dal STB Po di Volano;

DATO ATTO:

-della pubblicazione della domanda, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. n. 7/2004, sul BURERT n. 430 del 27/12/2019 e dell'assenza, nei 30 giorni successivi, di opposizioni o osservazioni, né di domande in concorrenza;

-della richiesta di pareri effettuata dal competente SAC, con prot. PG/2020/14305 del 29/01/2019 all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale;

PRESO ATTO:

-del nulla osta idraulico rilasciato dall'ARSTePC - Servizio Area Reno Volano con determinazione n. 381 del 12/02/2020, protocollato con n. PG/2020/23751 del 13/02/2020, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO CHE:

-l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla DGR 1191/2007 e smi;

-la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

-di fissare il canone dovuto per l'annualità 2020 in € 76,81 giusto quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. e dalla DGR 913/2009 per l'occupazione con rampa carrabile unico accesso alla proprietà;

-di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 15012/2007 e versato dal concessionario in data 18/12/2007, pari ad € 125,00, ma di integrarlo da parte del concessionario dell'importo di € 125,00, giusto quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n.2/2015, che ha elevato a € 250,00 l'importo minimo delle cauzioni per le concessioni del demanio idrico;

VERIFICATO che il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso dell'area fino alla data del 13/11/2020 e che pertanto è tenuto a versare quota parte del canone relativamente al periodo 14/11/2020-31/12/2020 per € 9,89 giusto quanto previsto dall'art.8 della L.R. n. 2/2015 che prevede la corresponsione dei canoni demaniali per anno solare, nonché le rivalutazioni annuali relative all'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati accertati dall'ISTAT a partire dal 2017 e relativi interessi, sempre ai sensi del citato art. 8 della L.R. 2/2015, per € 4,07, pari quindi ad un importo totale di € 13,96;

PRESO ATTO, inoltre, che il concessionario:

-ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data

25/06/2020, agli atti del competente SAC, con prot. Pg/2020/93494 del 30/06/2020;

-ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00 in data 02/09/2019 mediante bollettino postale identificato da VCYL 0226;

b) l'importo relativo all'integrazione del deposito cauzionale di € 125,00 in data 24/06/2020 mediante bollettino postale identificato da VCYL 0154;

c) l'importo relativo a quota parte del canone 2020, comprensivo di rivalutazioni ISTAT per il periodo 2017-2020, di € 13,96 in data 25/06/2020 mediante bollettino postale identificato da VCYL 0085;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare, nel rispetto dei diritti di terzi, alla Sig.ra Lucia Trevisani - C.F. TRVLCU36H48D548N, la concessione per occupazione di area demaniale in sx idraulica del corso d'acqua Po di Primaro nel Comune di Ferrara, ad uso rampa carrabile come unico accesso all'immobile di proprietà, area individuata al foglio 195 antistante la particella 228 (proprietà privata) del comune medesimo, così come riportato nell'allegata cartografia;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;

3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2030;

4. di stabilire nella misura di € 76,81 il canone per il 2020, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2020 è già stata versata;

5. di stabilire che il canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà versato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6. di mantenere il deposito cauzionale di cui alla determinazione 12015/2007 pari ad € 125,00 versato a suo tempo dal concessionario ed integrato di € 125,00 in sede di rinnovo. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti

gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

8. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 7/2004;

10. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico del competente SAC ARPAE;

11. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dr.ssa Marina Mengoli;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, nonché del D. Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

14. di notificare il presente atto via raccomandata A/R al concessionario sig.ra Lucia Trevisani.

La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Marina Mengoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara a favore della sig.ra Lucia Trevisani - C.F. TRVLCU36H48D548N,, residente in Via Ravenna 193, Ferrara.

(Pratica SISTEB n. FEPPT0546/19RN01)

Articolo 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sx del corso d'acqua Po di Primaro ad uso rampa carrabile come unico accesso alla proprietà, sita nel comune di Ferrara, in via Ravenna 193.

L'area demaniale oggetto della concessione è individuata al foglio 195 del Comune di Ferrara, di fronte alla particella 228 (proprietà privata), come da allegata cartografia.

Articolo 2 DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dal 14/11/2019 con durata sino al 31/12/2030.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale (L.R.) n. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3 CANONE, CAUZIONE E SPESE

a) Il concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

b) Il canone per l'anno 2020 è fissato in € 76,81.

c) L'importo del canone, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati accertate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d) Il canone annuo andrà pagato sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando l'anno di riferimento e il numero di pratica nella causale e trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte dell'Amministrazione concedente per il regolare esercizio della concessione.

e) L'importo del deposito cauzionale costituito in € 125,00, versato nell'ambito della precedente concessione, è mantenuto per la presente concessione, integrato di € 125,00. L'importo dovrà essere altresì integrato in base agli eventuali adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

f) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4 OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FEPPT0546/19RN01;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

c. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

d. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi

operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

e. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

f. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC).

g. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

h. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

i. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

j. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

k. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. n. 7/2004.

Articolo 5 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

i. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.

ii. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.

iii. Il concessionario è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.

iv. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecate anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al concessionario.

v. Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'ARSTePC - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

vi. L'ARSTePC Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori finalizzati alla conservazione dell'opera ammesse sono a totale carico del concessionario; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

vii. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'ARSTePC e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'ARSTePC non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario e qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

viii. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

ix. L'ARSTePC Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

x. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Articolo 6 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/2004 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.